



COMUNE DI COMMEZZADURA  
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26**  
**del Consiglio comunale**

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Imposta municipale propria (IMUP). Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'IMUP e conferma aliquote per l'anno 2013.

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** nella sala riunioni della sede municipale a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di Legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

|                    |                  |             |
|--------------------|------------------|-------------|
| <b>BERNARDELLI</b> | <b>FEDERICA</b>  | Consigliere |
| <b>BERNARDELLI</b> | <b>DOMENICO</b>  | Consigliere |
| <b>CRINI</b>       | <b>PIERO</b>     | Consigliere |
| <b>FLESSATI</b>    | <b>FLAVIO</b>    | Consigliere |
| <b>MAGNONI</b>     | <b>CLAUDIA</b>   | Consigliere |
| <b>MAGNONI</b>     | <b>GIOVANNI</b>  | Consigliere |
| <b>PENASA</b>      | <b>ANDREA</b>    | Consigliere |
| <b>PENASA</b>      | <b>FERRUCCIO</b> | Consigliere |
| <b>PODETTI</b>     | <b>MARCO</b>     | Consigliere |
| <b>ROSSI</b>       | <b>RAFFAELLA</b> | Consigliere |
| <b>VENDER</b>      | <b>LUIGINO</b>   | Consigliere |

Assenti giustificati: Tevini Ivan e Rossi Raffaella

Assenti ingiustificati i signori: nessuno.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Elda Penasa

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **FLESSATI FLAVIO** nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In esecuzione della L.R. 04 gennaio 1993, n. 1, il Consiglio comunale sceglie fra i propri componenti i due scrutatori, nelle persone dei Signori:

**VENDER LUIGINO E CRINI PIERO**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

**Premesso che:**

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di "Federalismo Fiscale Municipale", ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabiliva che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

In base alle predette disposizioni di legge e con riferimento al quadro normativo vigente al momento di approvazione dei documenti contabili per l'esercizio 2012, termine per i comuni trentini fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale sottoscritto il 28 ottobre 2011, il Consiglio comunale con delibera n. 2 di data 29/03/2012 ha approvato il Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria, determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2012;

Con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare con la legge di conversione del D.L. 16/2012, dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili per alcune fattispecie particolari.

Con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell'I.MU.P. Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto.

L'evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di molte norme introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una completa revisione.

Dette norme peraltro non comportano modificazioni di tipo tariffario ma solo adeguamenti alla vigente normativa sull'Ici come ad esempio:

- esenzione totale degli edifici pubblici e non solo quelli utilizzati a scopo istituzionale;
- allineamento del trattamento degli iscritti all'AIRE alla vecchia normativa ICI;

- allineamento dei requisiti per richiedere l'inagibilità di un immobile alla normativa ICI ....

le stesse norme peraltro non comportano modifiche o revisioni degli atti di accertamento fin qui adottati in sede di autotutela.

Nell'attuale regolamento l'imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari. In particolare, il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'Intesa integrativo in materia di finanza locale per l'anno 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012 e ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno d'imposta 2012, così come deliberate dal Consiglio comunale con proprio atto n. 2 di data 29/03/2012, con l'unica modifica prevista dal nuovo regolamento di assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7 posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Ciò premesso,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. "federalismo Fiscale Municipale") che ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 2014 dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.).
- il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto all'art. 13 di anticipare in via sperimentale l'I.MU.P. a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011.
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.MU.P..

Ritenuto necessario procedere ad una completa revisione delle norme che disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Commezzadura, adottate con delibera consiliare n. 2 di data 29/03/2012, sostituendo integralmente il testo vigente con una nuova proposta regolamentare.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e l'art. 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011.

Richiamato il D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti FAVOREVOLI n.11 , CONTRARI n.0 , ASTENUTI n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

### **d e l i b e r a**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), composto da n. 16 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2012 con deliberazione consiliare n. 2 di data 29/03/2012 anche per l'anno d'imposta 2013:
  - Aliquota ordinaria → 0,783 per cento;
  - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;
3. di confermare la detrazione deliberata per l'anno 2012 con deliberazione consiliare n. 2 di data 29/03/2012 anche per l'anno 2013 nell'importo di Euro 200,00 (duecento) per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - unità immobiliari assimilate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento I.MU.P.;

- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).
4. di determinare che la detrazione di cui al punto 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00.
  5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge.
  6. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.
  7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
  8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
    - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

In relazione al disposto di cui all'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto istruttorio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f. to Dott.ssa Penasa Elda

In relazione al disposto di cui all'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto istruttorio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Daniela Bezzi



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Flavio Flessati

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Elda Penasa

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79 comma 1 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L)**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 03.01.2012 al giorno 13.01.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Elda Penasa

---

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che **la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.01.2012** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Elda Penasa

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Commezzadura, 03.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elda Penasa

---